



**Roma, 5 Ottobre 2017**

**LAV17220  
SM**

**Oggetto: Lavoro. Nota Ispettorato del Lavoro sul reato di omesso versamento dei contributi previdenziali.**

Com'è noto, per effetto della depenalizzazione decisa con d.lgs 8/2016, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1032 €) si configura solo quando l'ammontare annuo non versato superi i 10.000 € (per importi inferiori, si configura invece un illecito amministrativo).

Con lettera circolare n. 8376 del 25 Settembre u.s., l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che le omissioni contributive rilevanti sono quelle verificatesi nell'anno di competenza dei versamenti, alla luce dell'intervento della Corte di Cassazione che, su questo tema, ha emesso la Sentenza n. 39882/2017. Di conseguenza, gli Ispettori del Lavoro dovranno considerare i versamenti a partire dal mese di Gennaio (da eseguire entro il 16 Febbraio) fino a quelli di Dicembre dello stesso anno (da effettuare entro il 16 Gennaio dell'anno successivo).

Il testo della lettera dell'INL è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.